

SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI OFFERTA

DOCUMENTO DI OFFERTA

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e
integrato

avente a oggetto azioni ordinarie di

EMITTENTE



OFFERENTE



Strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

la totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A., vale a dire, alla Data del Documento di Offerta, massime n. 1.515.182.126 azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A.

Corrispettivo unitario offerto

n. 0,175 azioni ordinarie di UniCredit S.p.A. di nuova emissione quotate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sul Mercato Ufficiale (*Amtlicher Markt*) della Borsa di Francoforte (*Frankfurter Wertpapierbörse*), gestito da Deutsche Boerse AG, nonché sulla Borsa di Varsavia (*Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA*) per ciascuna azione ordinaria di Banco BPM S.p.A. portata in adesione all'Offerta, fatti salvi gli aggiustamenti di cui al capitolo E del Documento di Offerta

Durata del periodo di adesione all'Offerta concordata con Borsa Italiana S.p.A.

dalle ore 8.30 (ora italiana) del 28 aprile 2025 sino al 21 maggio 2025 (incluso), in forza di sospensione adottata, ai sensi dell'art. 102, comma 6, lettera b) del TUF, con delibera Consob n. 23562 del 21 maggio 2025; successivamente, dalle ore 8.30 (ora italiana) del 23 giugno alle ore 17.30 (ora italiana) del 23 luglio 2025, estremi inclusi (salvo proroghe)

Data di pagamento del corrispettivo

30 luglio 2025, salvo proroghe del Periodo di Adesione

Consulenti finanziari dell'Offerente

Equita SIM S.p.A. e UniCredit S.p.A. (*Divisione Client Solution*)



Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni

Equita SIM S.p.A. e UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano

 **EQUITA**

 **UniCredit**

Global Information Agent

Sodali & Co

 **SODALI
&CO**

Il presente supplemento deve essere letto congiuntamente al – e costituisce parte integrante del – documento di offerta pubblicato nelle forme di legge in data 2 aprile 2025, a seguito di approvazione con delibera Consob n. 23492 del 1° aprile 2025.

La pubblicazione del supplemento ai sensi dell'articolo 38 comma 5 del Regolamento Emittenti non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento.

3 luglio 2025

INDICE

INTRODUZIONE AL SUPPLEMENTO.....	4
MODIFICHE APPORTATE AL DOCUMENTO DI OFFERTA	6
MODIFICHE AL PARAGRAFO “PREMESSE” DEL DOCUMENTO DI OFFERTA	7
MODIFICHE AL PARAGRAFO “A. AVVERTENZE” DEL DOCUMENTO DI OFFERTA	12
MODIFICHE AL PARAGRAFO “B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE” DEL DOCUMENTO DI OFFERTA.....	18
MODIFICHE AL PARAGRAFO “C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA” DEL DOCUMENTO DI OFFERTA	21
MODIFICHE AL PARAGRAFO “E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE” DEL DOCUMENTO DI OFFERTA.....	23
MODIFICHE AL PARAGRAFO “F. MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALLA OFFERTA, DATE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DEI TITOLI OGGETTO DELL’OFFERTA” DEL DOCUMENTO DI OFFERTA	25

INTRODUZIONE AL SUPPLEMENTO

Il presente documento costituisce un supplemento (il “**Supplemento al Documento di Offerta**”) al documento di offerta pubblicato in data 2 aprile 2025, a seguito di approvazione con delibera Consob n. 23492 del 1 aprile 2025 (il “**Documento di Offerta**”), relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da UniCredit S.p.A. (“**UniCredit**” o l’“**Offerente**”) – ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel regolamento, concernente la disciplina degli emittenti, adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”) – sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“**BPM**” o l’“**Emittente**”), società con azioni ammesse alla negoziazione sull’Euronext Milan (“**Euronext Milan**”), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), e cioè, alla Data del Documento di Offerta, le complessive massime n. 1.515.182.126 azioni ordinarie di BPM (le “**Azioni Oggetto dell’Offerta**”), ossia la totalità delle azioni ordinarie emesse da BPM alla Data del Documento di Offerta, ivi incluse le n. 11.267.616 azioni proprie detenute dall’Emittente alla Data del Documento di Offerta, corrispondenti a circa lo 0,74% (le “**Azioni Proprie**”).

Il Supplemento al Documento di Offerta è pubblicato ai sensi dell’articolo 38, comma 5, del Regolamento Emittenti e contiene l’aggiornamento di alcune informazioni contenute nel Documento di Offerta in relazione a fatti accaduti successivamente alla pubblicazione del Documento di Offerta stesso.

In particolare, attraverso la pubblicazione del presente Supplemento al Documento di Offerta, UniCredit rende nota l’avvenuta pubblicazione dei risultati finanziari al 31 marzo 2025 dell’Offerente e dell’Emittente e la ricezione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. 15 marzo 2012, n. 21 e successive modificazioni (c.d. *golden power*). Con l’occasione, vengono altresì forniti aggiornamenti relativi alla conclusione dell’Offerta BPM, alla ricezione da parte della Direzione Generale Concorrenza presso la Commissione Europea della comunicazione di non avvio di un’istruttoria approfondita ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (“**FSR**”) e della approvazione soggetta a misure correttive ai sensi dell’EUMR, al miglioramento del rating di UniCredit e di Banco BPM, l’aggiornamento dell’investimento in Commerzbank, alla composizione dell’azionariato di UniCredit, all’approvazione del Comunicato dell’Emittente, alla rinuncia alla condizione relativa all’Offerta BPM (condizione A1.1(viii) e A1.1(iv) del Documento di Offerta, con riferimento alle sole misure difensive approvate dall’assemblea degli azionisti di BPM del 28 febbraio 2025 in relazione all’acquisizione di Anima) e alla sospensione del Periodo di Adesione disposta da Consob, ai sensi dell’art. 102, comma 6, lettera b) del TUF, con delibera n. 23562 del 21 maggio 2025.

Il Supplemento al Documento di Offerta costituisce parte integrante del Documento di Offerta e deve essere letto congiuntamente a esso; salvo ove diversamente previsto, le definizioni utilizzate nel Supplemento al Documento di Offerta hanno il medesimo significato ad esse attribuito nel Documento di Offerta. Il presente Supplemento al Documento di Offerta contiene unicamente i Paragrafi del Documento di Offerta che sono stati modificati e/o integrati per effetto di quanto indicato al precedente paragrafo. Tutti i termini e le condizioni dell’Offerta restano invariati, fatta eccezione per quanto modificato dal Supplemento al Documento di Offerta.

Di seguito sono richiamate le pagine e i titoli delle Definizioni, delle Premesse, delle Avvertenze, delle Sezioni e dei Paragrafi del Documento di Offerta modificati e/o integrati dal Supplemento al Documento di Offerta.

Il Supplemento al Documento di Offerta è a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell’Offerente, in Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A;

- (ii) la sede legale degli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni a dire (a) Equita, con sede legale in Milano, via Filippo Turati, n. 9 e (b) UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano, con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 4;
- (iii) la sede legale degli Intermediari Incaricati;
- (iv) il sito *internet* dell'Offerente, www.unicreditgroup.eu;
- (v) il sito *internet* del Global Information Agent, <https://transactions.sodali.com/>.

MODIFICHE APPORTATE AL DOCUMENTO DI OFFERTA

L'“Elenco delle principali definizioni” riportato alle pagine 4-14 del Documento di Offerta deve ritenersi integrato dalle seguenti definizioni:

Comunicato dell'Emittente

Il comunicato che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ~~sarà tenuto a diffondere~~ **ha diffuso in data 24 aprile 2025**, in conformità al disposto dell'articolo 103, comma 3, del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti, contenente ogni dato utile per l'apprezzamento e la propria valutazione dell'Offerta.

Data di Pagamento

La data in cui sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo agli Aderenti per ciascuna azione di BPM portata in adesione all'Offerta e in cui avrà luogo il trasferimento delle medesime azioni di BPM all'Offerente, corrispondente al **quinto** ~~sesto~~ Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Adesione e, quindi, il ~~30~~ luglio 2025 (salvo proroghe in conformità alla normativa applicabile), fermo quanto previsto in relazione alle eventuali Parti Frazionarie e al relativo pagamento dell'Importo in Contanti della Parte Frazionaria (come definito alla Sezione F, Paragrafo F.5, del Documento di Offerta).

Periodo di Adesione

Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana, corrispondente a quaranta Giorni di Borsa Aperta, che ~~avrà~~ **ha avuto** inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 28 aprile 2025 **sino al 21 maggio 2025 (incluso), in forza di sospensione adottata, ai sensi dell'art. 102, comma 6, lettera b) del TUF, con delibera Consob n. 23562 del 21 maggio 2025; successivamente, dalle ore 8.30 (ora italiana) del 23 giugno 2025 alle ore 17.30 (ora italiana) del 23 luglio 2025, estremi inclusi (salvo proroghe)** e ~~avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 23 giugno 2025, estremi inclusi, come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile.~~

Primo Supplemento al Prospetto

il supplemento al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi approvato dalla Consob in data 2 luglio 2025 con nota n. 0066297/25.

Supplemento al Documento di Offerta

il presente supplemento al Documento di Offerta, pubblicato in data 3 luglio 2025 ai sensi dell'articolo 38, comma 5 del Regolamento Emittenti.

MODIFICHE AL PARAGRAFO “PREMESSE” DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Il paragrafo “PREMESSE” deve intendersi modificato come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

Le seguenti Premesse descrivono sinteticamente l’operazione oggetto del presente documento di offerta (il “Documento di Offerta”).

Il presente Documento di Offerta incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi come modificati e integrati dal Primo Supplemento al Prospetto (congiuntamente, il “**Prospetto Informativo**”), inclusi i fattori di rischio specifici dell’Offerente e delle Azioni UniCredit ivi descritti. Il Documento di Offerta deve essere letto congiuntamente al (e a reciproca integrazione col) Prospetto Informativo; si segnala che talune informazioni relative all’Offerente di cui al Paragrafo B.1, Sezione B, del Documento di Offerta sono omesse in quest’ultimo e sono contenute nel Prospetto Informativo.

[omissis]

5. Tabella dei principali eventi relativi all’Offerta

Data	Avvenimento	Modalità di comunicazione
[omissis]	[omissis]	[omissis]
<u>18 aprile 2025</u>	<u>Ricezione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del decreto relativo al procedimento golden power.</u>	
[omissis]	[omissis]	[omissis]
Entro il giorno antecedente il primo giorno del Periodo di Adesione. 24 aprile 2025	<u>Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente del Comunicato dell’Emittente.</u>	
<u>24 aprile 2025</u>	<u>Formale notifica alla Commissione Europea ai sensi di quanto previsto dall’EUMR e dall’FSR.</u>	
[omissis]	[omissis]	[omissis]
<u>21 maggio 2025</u>	<u>Notifica da parte della Consob (con delibera n. 23562 del 21 maggio 2025) della sospensione per 30 giorni del Periodo di Adesione ai sensi dell’articolo 102, comma 6, lettera b), del TUF.</u>	
<u>23 maggio 2025</u>	<u>Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di UniCredit della rinuncia alla condizione relativa all’Offerta BPM (condizione A1.1(viii) e A1.1(iv) del Documento di Offerta, con riferimento alle sole misure difensive approvate dall’assemblea degli azionisti di</u>	

	<u>BPM del 28 febbraio 2025 in relazione all'acquisizione di Anima).</u>	
<u>4 giugno 2025</u>	<u>Ricezione da parte della Commissione Europea della comunicazione di non avvio di un'istruttoria approfondita ai sensi dell'FSR.</u>	
<u>19 giugno 2025</u>	<u>Ricezione da parte della Commissione Europea dell'approvazione soggetta all'attuazione di misure correttive ai sensi dell'EUMR.</u>	
<u>23 giugno 2025</u>	<u>Ripresa del Periodo di Adesione</u>	
23 giugno <u>luglio</u> 2025, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile.	Fine del Periodo di Adesione.	
Entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione (ossia il 23 giugno <u>luglio</u> 2025 salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile), ovvero entro le 7:29 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (ossia il 24 giugno <u>luglio</u> 2025 salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).	<p>Comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) dei risultati provvisori dell'Offerta e dell'avveramento/mancato avveramento della Condizione Soglia (e della Condizione Soglia Minima) ovvero della rinuncia alla Condizione Soglia; (ii) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto, con indicazione delle modalità e dei termini con cui l'Offerente adempirà alla Procedura Congiunta; e (iii) delle modalità e della tempistica relative al Delisting. (iv) dell'eventuale richiesta da parte di una minoranza qualificata di esercitare le facoltà di cui all'articolo 2443, comma 4, del Codice Civile 	Comunicato diffuso ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti.

	(i.e. nuova valutazione delle azioni di BPM mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente).	
Entro le 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente alla Data di Pagamento del Corrispettivo (ossia il 30 giugno 29 luglio 2025 salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).	<p>Comunicazione o conferma (a seconda dei casi):</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) dei risultati definitivi dell'Offerta; (ii) conferma del raggiungimento o del mancato raggiungimento della Condizione Soglia (e della Condizione Soglia Minima) ovvero della rinuncia alla Condizione Soglia; (iii) dell'avveramento/mancato avveramento ovvero della rinuncia alla Condizione Antitrust e alla Condizione MAE; (iv) dell'avveramento/mancato avveramento ovvero della rinuncia a tutte le altre Condizioni di Efficacia; (v) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto, con indicazione delle modalità e dei termini con cui l'Offerente adempirà alla Procedura Congiunta e della modalità e tempistica del Delisting ovvero le modalità di pubblicazione dell'ulteriore comunicato in cui saranno fornite tali indicazioni; <p>(vi) comunicazione dell'eventuale richiesta da parte di una minoranza qualificata di esercitare le facoltà di cui all'articolo 2443, comma 4, del Codice Civile. (i.e. nuova</p>	Comunicato diffuso ai sensi ai sensi dell'art. 41 comma, comma 6, del Regolamento Emittenti comprensivo - se del caso - delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 50-quinquies del Regolamento Emittenti.

	valutazione delle azioni di BPM mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente).	
[omissis]	[omissis]	[omissis]
<p>Il sesto quinto Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Adesione (ossia il 4 30 luglio 2025, salvo proroghe in conformità alla normativa applicabile, fermo quanto previsto in relazione alle eventuali Parti Frazionarie e al relativo pagamento dell'Importo in Contanti della Parte Frazionaria, come definito alla Sezione F, Paragrafo F.5, del Documento di Offerta).</p>	<p>Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi della dichiarazione degli amministratori dell'Offerente ai sensi dell'articolo 2343-quater, comma 3, lettera d) del Codice Civile (salvo avvio dell'iter ordinario di valutazione del conferimento in natura ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile).</p> <p>Data di Pagamento (con la precisazione che se le Azioni UniCredit assegnate quale Corrispettivo dell'Offerta sono siano immediatamente disponibili oppure no).</p> <p>Le Azioni UniCredit saranno emesse alla Data di Pagamento e saranno quotate su Euronext Milan, sul Mercato Ufficiale (<i>Amtlicher Markt</i>) della Borsa di Francoforte (<i>Frankfurter Wertpapierbörse</i>), gestito da Deutsche Boerse AG, nonché sulla Borsa di Varsavia (<i>Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA</i>). La quotazione delle Azioni UniCredit avverrà in via automatica, in quanto le stesse saranno fungibili con le, e avranno le caratteristiche medesime delle, azioni ordinarie UniCredit già quotate.</p>	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Il paragrafo "PREMESSE", sottoparagrafo 2 "Presupposti giuridici e caratteristiche dell'Offerta" deve intendersi modificato come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

[omissis]

Poiché l'operazione descritta nel presente Documento di Offerta costituisce un'operazione di concentrazione di dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (*EUMR*), l'Offerente ha proceduto ~~ad avviare formalmente la necessaria fase di pre-notifica in data 29 novembre 2024 e a depositare una prima bozza di Form CO in data 13 dicembre 2024 e una seconda bozza in data 7 febbraio 2025. Un costruttivo dialogo con la Commissione Europea è in corso nell'ottica di formalizzare la notifica quanto prima.~~ **a formalizzare la notifica in data 24 aprile 2025 e in data 19 giugno 2025 ha ricevuto da parte della Commissione Europea la decisione di approvazione soggetta all'attuazione di misure correttive ai sensi dell'EUMR.**

L'operazione descritta nel presente Documento di Offerta costituisce altresì un'operazione di concentrazione soggetta ad obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (FSR). L'Offerente ha, analogamente a quanto sopra, pertanto proceduto ~~ad avviare formalmente la necessaria fase di pre-notifica in data 29 novembre 2024 e a depositare la bozza di Form FS-CO in data 13 dicembre 2024 e una seconda bozza in data 14 marzo 2025. Un costruttivo dialogo con la Commissione Europea è in corso nell'ottica di formalizzare la notifica quanto prima.~~ **a formalizzare la notifica in data 24 aprile 2025 e in data 4 giugno 2025 ha ricevuto da parte della Commissione Europea la comunicazione di non avvio di un'istruttoria approfondita ai sensi dell'FSR.**

[omissis]

MODIFICHE AL PARAGRAFO "A. AVVERTENZE" DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

- Nel paragrafo "A. AVVERTENZE", il sottoparagrafo A.1.1 (*Condizioni di Efficacia*) deve intendersi modificato come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

[omissis]

~~In questo contesto di incertezza — in particolare circa lo sviluppo della vicenda relativa alla effettiva applicabilità del c.d. Danish Compromise anche a seguito della sopracitata recente iniziativa di BPM — per scrupolo di chiarezza UniCredit ribadisce che, per quanto attiene all'Offerta BPM (nell'ipotesi in cui la stessa si perfezioni), con riferimento sia all'incremento del corrispettivo relativo all'Offerta BPM, sia alla rinuncia alla condizione relativa all'ottenimento del c.d. Danish Compromise e alla rinuncia ad altre eventuali condizioni, UniCredit si riserva di assumere ogni decisione al riguardo nel rispetto dei termini descritti nel presente Documento di Offerta (come infra specificato), tenuto conto di ogni elemento informativo disponibile e di ogni circostanza rilevante, inclusi, in via esemplificativa, gli sviluppi della presente Offerta anche in relazione alle sue condizioni e ad ogni altra circostanza rilevante a giudizio di UniCredit, la valutazione dell'impatto economico-finanziario e/o patrimoniale derivante dalla mancata applicazione del c.d. Danish Compromise (in relazione alla quale si ribadiscono i profili di incertezza sopra menzionati anche a seguito della recente iniziativa di BPM), il corrispettivo (come incrementato) pagato da BPM, il livello di adesioni all'Offerta BPM e/o la verifica e la valutazione degli effetti, della natura e delle conseguenze delle azioni di mitigazione intraprese da BPM.~~

In questo contesto si segnala che in data 23 maggio 2025, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha approvato la rinuncia alla condizione relativa all'Offerta BPM (condizione A1.1(viii) e A1.1(iv) del Documento di Offerta, con riferimento alle sole misure difensive approvate dall'assemblea degli azionisti di BPM del 28 febbraio 2025 in relazione all'acquisizione di Anima).

[omissis]

- Nel paragrafo "A. AVVERTENZE", il sottoparagrafo A.1.2 (*Condizione Antitrust*) deve intendersi modificato come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

~~In relazione alla Condizione Antitrust, si precisa, in primo luogo, che alla Data del Documento di Offerta il procedimento dinanzi alla Commissione Europea o alle competenti autorità antitrust relativo alla valutazione dell'operazione di acquisizione del controllo dell'Emittente da parte dell'Offerente ai sensi del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, si è concluso **in data 19 giugno 2025.**~~

L'autorizzazione è subordinata all'attuazione di misure correttive volte a risolvere le preoccupazioni concorrenziali sollevate dalla Commissione Europea. A tal fine è prevista la cessione ad uno o più operatori qualificati di un ramo d'azienda costituito da 209 filiali di Banco BPM.

In relazione al processo di cessione del citato ramo d'azienda, questo avverrà in linea con le prassi standard per i rimedi di cessione come stabilito dalla Commissione Europea nel contesto del suo quadro normativo sul controllo delle concentrazioni, con l'applicazione di misure volte a preservare l'integrità e la redditività del ramo d'azienda, garantendo la sua gestione efficace, nonché disciplinando la sua cessione ordinata a uno o più acquirenti qualificati, sotto la continua supervisione e previa approvazione della Commissione Europea.

~~Con particolare riferimento alla stima del rischio che l'Offerta non sia autorizzata dalla competente autorità antitrust ovvero venga autorizzata con condizioni che possano avere impatti sull'Offerente e/o sull'Emittente~~

e/o sull'Offerta con indicazione delle misure eventualmente identificate per prevenire ovvero ottemperare alle stesse, si segnala che è possibile che il rilascio dell'autorizzazione antitrust da parte della Commissione avvenga a fronte della presentazione di misure correttive.

Benché un impatto significativo non possa essere escluso in linea di principio, la ragionevole aspettativa dell'Offerente in considerazione delle limitate concrete sovrapposizioni fra i due gruppi, è tuttavia che eventuali misure non siano comunque tali da incidere in maniera significativa sull'operazione; ciò in virtù sia delle limitate quote di mercato che l'impresa che risulterà dalla combinazione tra l'Offerente e l'Emittente deterrà in tutti i mercati rilevanti a livello nazionale e regionale in cui vi è una sovrapposizione delle rispettive attività sia del contenuto numero di potenziali mercati rilevanti a livello locale ove la sovrapposizione tra la rete commerciale dell'Offerente e quella dell'Emittente potrebbe richiedere l'adozione di misure correttive. Le misure correttive in parola potrebbero includere rimedi strutturali, quali l'obbligo in capo all'Offerente di vendere a terzi alcuni sportelli (dell'Emittente e/o dell'Offerente stessa), asset e/o partecipazioni societarie, e/o rimedi comportamentali, consistenti nell'obbligo di porre in essere condotte che potrebbero incidere sulla strategia commerciale dell'Offerente.

[omissis]

- Nel paragrafo "A. AVVERTENZE", il sottoparagrafo A.1.5 (Condizione su Altre Autorizzazioni) deve intendersi modificato come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

Con riferimento alla Condizione su Altre Autorizzazioni, si segnala che l'Offerente ha presentato:

- (i) le necessarie comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. 15 marzo 2012, n. 21 e successive modificazioni (*golden power*);
- (ii) la necessaria modulistica alla *Swiss Financial Market Supervisory Authority* (FINMA) in ordine alla acquisizione della partecipazione indiretta di controllo in Banca Aletti & C. (Suisse) S.A.;
e
- (iii) la necessaria comunicazione alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (*FSR*);

(tali autorizzazioni, in aggiunta alla Condizione Antitrust, le "Altre Autorizzazioni" e, congiuntamente alle Autorizzazioni Preventive, le "Autorizzazioni").

A tale riguardo, si segnala che in data 18 aprile 2025 UniCredit ha ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri rilasciato ai sensi del D.L. 15 marzo 2012, n. 21 e successive modificazioni relativo al procedimento *golden power* (il "Decreto Golden Power"), che prevede una serie di prescrizioni relative alla prosecuzione dell'Offerta.

Il Decreto Golden Power ha imposto le seguenti condizioni:

1. **non ridurre per un periodo di cinque anni il rapporto impieghi/depositi praticato da Banco BPM e UniCredit in Italia, con l'obiettivo di incrementare gli impieghi a favore delle famiglie e delle PMI nazionali;**
2. **non ridurre il livello dell'attuale portafoglio di *project finance* di Banco BPM e UniCredit in Italia;**
3. **per un periodo di almeno 5 anni: a) non ridurre l'attuale peso degli investimenti di Anima Holding in titoli emessi da soggetti italiani e b) sostenere lo sviluppo della società; e**

4. cessare ogni attività in Russia (inclusa la raccolta di fondi, l'erogazione di prestiti, il collocamento di fondi e i prestiti transfrontalieri) entro nove mesi dalla data del decreto.

Il Decreto Golden Power ha inoltre richiesto a UniCredit di inviare un'immediata comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "MEF"), autorità incaricata del monitoraggio del Decreto Golden Power, qualora non fosse possibile ottemperare alle prescrizioni.

In data 26 maggio 2025, UniCredit ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio al fine di ottenere l'annullamento del Decreto Golden Power. Nello stesso ricorso, UniCredit ha inoltre richiesto una misura cautelare volta alla sospensione del Decreto Golden Power. All'udienza del 4 giugno 2025, UniCredit ha rinunciato alla misura cautelare, anche al fine di ottenere una decisione più rapida nel merito. L'udienza per la discussione del merito è fissata per il 9 luglio 2025.

Pochi giorni dopo la notifica del Decreto Golden Power, in data 21 aprile 2025, UniCredit ha chiesto al MEF, in qualità di autorità competente per il monitoraggio delle condizioni del Decreto Golden Power, di chiarire alcune condizioni del suddetto Decreto Golden Power e/o di dichiararne l'irrealizzabilità (ad esempio, a causa della loro incoerenza con disposizioni di legge). In data 29 maggio 2025, il MEF ha inviato a UniCredit una lettera formale intesa a chiarire alcuni limitati aspetti del Decreto Golden Power e a definire i principi generali e di alto livello che saranno applicati nella fase di monitoraggio per valutare l'adempimento di detto Decreto Golden Power. La posizione del MEF è che gli elementi indicati da UniCredit hanno natura astratta e previsionale e che il MEF potrà effettuare un'analisi di merito delle condizioni sulla base di motivi concreti che ne rendano impossibile l'adempimento. Per ulteriori informazioni si rimanda al comunicato stampa relativo a tale lettera, pubblicato dal MEF in data 30 maggio 2025 per rendere pubblico il contenuto della stessa. Poiché la lettera del MEF non modifica il Decreto Golden Power e permangono incertezze, l'interlocuzione con il MEF è ancora in corso.

In parallelo UniCredit mantiene interazioni con le rilevanti autorità, ivi incluse quelle incaricate del monitoraggio delle prescrizioni contenute nel sopracitato Decreto Golden Power al fine di ottenere una revisione delle prescrizioni e una maggior chiarezza circa la portata di tali prescrizioni e si riserva di assumere ogni decisione al riguardo nel rispetto dei termini descritti nel presente Documento di Offerta, tenuto conto di ogni elemento informativo che sarà all'uopo disponibile.

Qualora il Decreto Golden Power rimanesse invariato e assumendo che UniCredit rinunci alla relativa Condizione su Altre Autorizzazioni, che le altre Condizioni di Efficacia siano soddisfatte o rinunciate ai sensi del presente Documento d'Offerta e l'Offerta pertanto si completasse, in ogni caso, a parere dell'Emittente, sussiste il rischio che la poca chiarezza circa la portata e l'interpretazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Golden Power possa condurre le autorità competenti, in sede di futuro monitoraggio, a comminare una sanzione amministrativa ai sensi del D.L. 15 marzo 2012, n. 21 all'Offerente per la violazione di tali prescrizioni.

In particolare, l'articolo 2 del D.L. 15 marzo 2012, n. 21 e successive modificazioni prevede una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1% del fatturato dell'ultimo esercizio. Inoltre, in caso di violazione delle prescrizioni, sono sospesi i diritti di voto e sono nulle le delibere adottate in violazione delle prescrizioni. A titolo di riferimento, al 31 marzo 2025 il patrimonio netto di Gruppo di UniCredit e Banco BPM era pari rispettivamente a circa Euro 65,3 miliardi e circa Euro 14,9 miliardi.

In data 4 giugno 2025, UniCredit ha ricevuto da parte della Commissione Europea la comunicazione di non avvio di un'istruttoria approfondita ai sensi dell'FSR. In data 19 giugno 2025, ha altresì ricevuto da parte della Commissione Europea la decisione di approvazione soggetta all'attuazione di misure correttive ai sensi dell'EUMR.

Le prescrizioni contenute nel Decreto Golden Power hanno natura e parametri diversi dagli impegni resi

vincolanti dalla Commissione Europea in data 19 giugno 2025 ai sensi dell'EUMR, i quali sono coerenti con i parametri normalmente applicati dalla Commissione Europea nella valutazione degli aspetti antitrust delle operazioni di M&A. In linea di principio, gli impegni antitrust non dovrebbero incidere sull'attuazione delle prescrizioni Golden Power, ma le summenzionate incertezze in merito all'ambito di applicazione e all'interpretazione delle prescrizioni Golden Power non consentono di giungere a una valutazione conclusiva in merito.

UniCredit prende atto del fatto che la Commissione Europea ha richiesto una serie di chiarimenti al Governo italiano in relazione al Decreto Golden Power e al suo fondamento giuridico (che potrebbe, tra l'altro, violare le libertà garantite dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e la competenza esclusiva della Commissione Europea ad esaminare le operazioni rientranti nell'ambito dell'EUMR). Di conseguenza, il nulla osta antitrust rilasciato dalla Commissione Europea fa espressamente salva qualsiasi valutazione del Decreto Golden Power ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'EUMR.

- Nel paragrafo "A. AVVERTENZE", il sottoparagrafo A.1.7 (*Modifica o rinuncia delle Condizioni di Efficacia*) deve intendersi modificato come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

[omissis]

L'Offerente darà notizia dell'avveramento o del mancato avveramento, secondo il caso, di ciascuna Condizione di Efficacia - ovvero dell'eventuale rinuncia, totale o parziale, alla stessa - dandone comunicazione nelle forme previste dall'articolo 36 del Regolamento Emittenti, entro i seguenti termini, a seconda dei casi:

- (i) con riferimento alla Condizione Soglia (e alla Condizione Soglia Minima), con il comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta che sarà diffuso entro la sera dell'ultimo Giorno di Borsa Aperta del Periodo di Adesione e, comunque, entro le 7:29 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine del Periodo di Adesione (ossia, il ~~24 giugno~~ **luglio** 2025, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile), e confermato con il Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta, che sarà diffuso entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Pagamento (ossia, il ~~30 giugno~~ **29 luglio** 2025, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile);
- (ii) con riferimento a tutte le altre Condizioni di Efficacia, con il Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta, che sarà diffuso entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (ossia, il ~~30 giugno~~ **29 luglio** 2025, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).

[omissis]

- Nel paragrafo "A. AVVERTENZE", il sottoparagrafo A.1.15 (*Comunicato dell'Emittente*) deve intendersi modificato come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti, il Consiglio di amministrazione dell'Emittente è tenuto a diffondere, entro il Giorno di Borsa Aperta antecedente il primo giorno del Periodo di Adesione, un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'Offerta e la propria valutazione sulla medesima (il "**Comunicato dell'Emittente**").

Il Comunicato dell'Emittente, ai sensi dell'articolo 103, comma 3-bis, del TUF, ~~dovrà altresì contenere~~ **diffuso in data 24 aprile 2025, contiene** una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'Offerta avrà sugli interessi dell'impresa, nonché sull'occupazione e la localizzazione dei siti produttivi.

Contestualmente alla sua diffusione, il Comunicato dell'Emittente **è stato trasmesso** ai rappresentanti dei lavoratori dell'Emittente, i quali, ai sensi degli articoli 103, comma 3-bis, del TUF e 39, del Regolamento Emittenti, avranno la facoltà di diffondere un autonomo parere in merito alle ripercussioni dell'Offerta sull'occupazione.

- Nel paragrafo "A. AVVERTENZE", nel sottoparagrafo A.5.3. (*Eventuale indisponibilità delle Azioni UniCredit offerte come Corrispettivo*) deve intendersi aggiunto il seguente paragrafo:

[omissis]

In questo contesto si segnala che alla data del Supplemento al Documento di Offerta il termine di 30 giorni previsto ai sensi dell'articolo 2443, comma 4, del Codice Civile, per l'eventuale richiesta da parte di uno o più soci dell'Offerente che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale dell'Offerente di procedere ad una nuova valutazione delle azioni di BPM mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente risulta scaduto e non è stata avanzata una tale richiesta.

- Nel paragrafo "A. AVVERTENZE", il sottoparagrafo A.7.2. (*Effetti della crisi in Ucraina e in Medio Oriente sull'Offerta*) deve intendersi modificato come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

A.7.2. Effetti della crisi in Ucraina e in Medio Oriente sull'Offerta

Alla Data del Documento di Offerta, lo scenario geopolitico europeo e internazionale è fortemente influenzato, in misura prevalente, dai conflitti in Medio Oriente (**ivi incluse, tra il resto, le recenti operazioni militari in Iran**) e dalla crisi in Ucraina. Le crisi geopolitiche derivate comportano instabilità politica ed economica regionale con conseguenze a livello globale, influenzando i mercati finanziari, i prezzi delle materie prime e le relazioni commerciali internazionali. Considerata la recente diffusione, seppur regionale, è opportuno rilevare che si potrebbero verificare conseguenze deteriori per l'Offerta e/o per la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, e operativa dell'Emittente o dell'Offerente e delle rispettive società controllate e/o collegate. **In particolare, alla data del supplemento al Documento di Offerta, UniCredit non dispone di informazioni sufficienti per effettuare alcuna valutazione sugli impatti del futuro sviluppo dell'attuale crisi in Medio Oriente, che coinvolge molteplici attori e una serie di fattori in evoluzione; tuttavia, è opportuno sottolineare che la recente escalation militare riguardante le infrastrutture nucleari iraniane rappresenta un evento straordinario che accresce il livello di incertezza sull'andamento futuro delle tendenze macroeconomiche e sulla resilienza creditizia globale.**

- Nel paragrafo "A. AVVERTENZE", il sottoparagrafo A.8.3. (*Comunicazioni e autorizzazioni per lo svolgimento dell'Offerta*) deve intendersi modificato come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

L'Offerta è, inoltre, condizionata, tra l'altro, all'ottenimento delle Altre Autorizzazioni.

A tal riguardo, si segnala quanto segue:

- (i) poiché l'operazione descritta nel presente Documento di Offerta costituisce un'operazione di concentrazione di dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (EUMR), l'Offerente ha proceduto ~~ad avviare formalmente la necessaria fase di pre-notifica in data 29 novembre 2024, a depositare una prima bozza di Form CO in data 13 dicembre 2024 e una seconda bozza in data~~

~~7 febbraio 2025. Un costruttivo dialogo con la Commissione Europea è in corso nell'ottica di formalizzare la notifica quanto prima~~ **a formalizzare la notifica in data 24 aprile 2025 e in data 19 giugno 2025 ha ricevuto da parte della Commissione Europea la decisione di approvazione soggetta all'attuazione di misure correttive ai sensi dell'EUMR;**

- (ii) l'operazione descritta nel presente Documento di Offerta costituisce altresì un'operazione di concentrazione soggetta ad obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (FSR). L'Offerente ha, analogamente a quanto sopra, pertanto proceduto ~~ad avviare formalmente la necessaria fase di pre notifica in data 29 novembre 2024 e a depositare la bozza di Form FS CO in data 13 dicembre 2024 e una seconda bozza in data 14 marzo 2025. Un costruttivo dialogo con la Commissione Europea è in corso nell'ottica di formalizzare la notifica quanto prima.~~ **a formalizzare la notifica in data 24 aprile 2025 e in data 4 giugno 2025 ha ricevuto da parte della Commissione Europea la comunicazione di non avvio di un'istruttoria approfondita ai sensi dell'FSR.**

MODIFICHE AL PARAGRAFO "B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE" DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Nel paragrafo "B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE", il sottoparagrafo B.1.6 (*Principali azionisti*) deve intendersi modificato come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

Alla data di approvazione del Supplemento al Documento di Offerta ~~Data del Documento di Offerta~~, gli azionisti che detengono una quota del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Offerente superiori al 3% del capitale sociale ordinario dell'Offerente sono indicati nella seguente tabella.

Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa	Azioni ordinarie	% sul capitale sociale dell'Offerente
Gruppo BlackRock	114.907.383	5,120
Capital Research and Management Company	80.421.723	5,163%
FMR LLC	48.134.003	3,102%

[omissis]

Nel paragrafo "B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE", il sottoparagrafo B.1.11 (*Informazioni finanziarie consolidate*) deve intendersi modificato come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

Per le informazioni finanziarie consolidate dell'Offerente al 31 dicembre 2024 e al 31 marzo 2025, si rinvia al Capitolo denominato "FINANCIAL INFORMATION CONCERNING THE ISSUER'S ASSETS AND LIABILITIES, FINANCIAL POSITION AND PROFITS AND LOSSES" del Documento di Registrazione, come modificato dal Primo Supplemento al Prospetto.

Nel paragrafo "B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE", al sottoparagrafo B.1.13 (*Andamento recente*) devono intendersi aggiunti i paragrafi di seguito riportati (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

[omissis]

In data 14 aprile 2025, UniCredit ha reso noto di aver ricevuto dall'Autorità federale tedesca per la concorrenza (Bundeskartellamt) l'autorizzazione antitrust ad aumentare la propria partecipazione diretta in Commerzbank sino al 29,99% del capitale sociale e dei diritti di voto correlati a tale partecipazione. Alla data del supplemento al Documento di Offerta, UniCredit ha ricevuto tutte le autorizzazioni e nulla osta regolamentari necessari all'acquisizione di una partecipazione diretta in Commerzbank sino al 29,9%.

In data 18 aprile 2025, poi, UniCredit ha comunicato che Standard & Poor's ha alzato l'Issuer Credit Rating e il Senior Preferred rating da "BBB" a "BBB+" e ha migliorato l'outlook a "positivo".

In data 11 maggio 2025, il Consiglio di amministrazione di UniCredit ha approvato la situazione patrimoniale ed economica al 31 marzo 2025 del gruppo UniCredit.

In data 23 maggio 2025, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha approvato la rinuncia alla condizione relativa all'Offerta BPM (condizione A1.1(viii) e A1.1(iv) del Documento di Offerta, con riferimento alle sole misure difensive approvate dall'assemblea degli azionisti di BPM del 28 febbraio 2025 in relazione all'acquisizione di Anima). Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa pubblicato dall'Offerente in pari data disponibile al seguente link: <https://www.unicreditgroup.eu/it/press-media/press-releases-price-sensitive/2025/may/press-release0.html>.

In data 28 maggio 2025, UniCredit ha reso noto che l'agenzia di rating Moody's ha migliorato l'*outlook* sui rating del debito *senior* privilegiato e dei depositi a lungo termine di UniCredit SpA, portandolo da "stabile" a "positivo".

In data 28 maggio 2025, UniCredit ha annunciato di aver sottoscritto con primarie banche d'investimento strumenti finanziari relativi a una partecipazione pari al 9,7% circa in Alpha Services and Holdings S.A. ("Alpha"), a un prezzo che incorpora uno sconto rispetto al precedente prezzo di chiusura delle azioni. Il regolamento fisico dei nuovi strumenti finanziari potrà avvenire solo dopo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Considerando anche il 9,6% attualmente posseduto, la posizione complessiva di UniCredit in Alpha ammonterà a circa il 20%. UniCredit ha comunicato che presenterà le necessarie richieste per l'acquisizione di una partecipazione in Alpha superiore al 10% e fino al 29,9%.

In data 3 giugno 2025, UniCredit ha annunciato di aver emesso un bond Senior Preferred con scadenza 6 anni richiamabile dopo 5 anni per un ammontare pari a Euro 1 miliardo e un titolo Senior Preferred con scadenza a 10 anni per un ammontare pari a Euro 1 miliardo, rivolti a investitori istituzionali.

Per ulteriori informazioni relative alle tendenze recenti registrate dall'Offerente, si rinvia al Capitolo denominato "TREND INFORMATION" del Documento di Registrazione, come modificato dal Primo Supplemento al Prospetto.

Nel paragrafo "B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE", al sottoparagrafo B.2.7 (*Andamento recente e prospettive*) devono intendersi aggiunti i paragrafi di seguito riportati (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

[omissis]

In data 9 aprile 2025 BPM ha reso noti i risultati definitivi dell'Offerta BPM, comunicando di aver ottenuto una percentuale pari all'89,949% del capitale sociale di Anima.

In data 7 maggio 2025, il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM ha approvato la situazione patrimoniale ed economica al 31 marzo 2025 del Gruppo Banco BPM.

In data 16 aprile 2025, Morningstar DBRS (DBRS) ha migliorato il *Long-Term e Short Term Issuer Rating* di Banco BPM, rispettivamente da "BBB" a "BBB (high)" e da "R-2 (high)" a "R-1 (low)", assegnando ad entrambi i ratings un trend Stabile.

In data 18 aprile 2025, Standard & Poor's ha migliorato l'*Outlook* di Banco BPM da Stabile a Positivo, confermando il *Long-Term Issuer Rating* a "BBB" e quello di breve termine a "A-2".

In data 24 aprile 2025, il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM ha approvato il Comunicato dell'Emittente, ai sensi in conformità al disposto dell'articolo 103, comma 3, del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti.

In data 20 maggio 2025, Banco BPM ha comunicato di aver portato a termine una nuova emissione di uno strumento di capitale Additional Tier 1 con durata perpetua e richiamabile "callable" a partire dal quinto anno, per un ammontare pari a Euro 400 milioni.

MODIFICHE AL PARAGRAFO "C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA" DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Nel paragrafo "C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA", al termine del sottoparagrafo C.1 (*Categoria degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta e relative quantità e percentuali*) deve intendersi aggiunto il seguente paragrafo (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

In aggiunta si segnala che in data 20 giugno 2025, UniCredit ha completato l'internalizzazione del business bancassicurativo vita in Italia, così come comunicato al pubblico in data 25 settembre 2024, acquisendo il pieno controllo delle joint venture con CNP Assurances S.A. e Allianz S.p.A.. Per effetto del completamento delle acquisizioni, CNP UniCredit Vita S.p.A. ha assunto la denominazione di UniCredit Life Insurance ("ULI"), mentre UniCredit Allianz Vita S.p.A. ha assunto la denominazione di UniCredit Vita Assicurazioni ("UVA"). In questo contesto si segnala che, per effetto indiretto e automatico dell'acquisizione delle partecipazioni azionarie di cui sopra, alla data del supplemento al Documento di Offerta, UVA detiene n. 740.873 azioni Banco BPM e ULI, invece, n. 291.816,00 azioni Banco BPM nei fondi interni assicurativi a copertura delle riserve.

Nel paragrafo "C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA", il sottoparagrafo C.2 (*Autorizzazioni*) deve intendersi modificato come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

[omissis]

L'Offerta è, inoltre, condizionata, tra l'altro, all'ottenimento delle Altre Autorizzazioni.

A tal riguardo, si segnala quanto segue:

- (i) poiché l'operazione descritta nel presente Documento di Offerta costituisce un'operazione di concentrazione di dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (*EUMR*), l'Offerente ha proceduto ~~a ad avviare formalmente la necessaria fase di pre-notifica in data 29 novembre 2024, a depositare una prima bozza di Form CO in data 13 dicembre 2024 e una seconda bozza in data 7 febbraio 2025. Un costruttivo dialogo con la Commissione Europea è in corso nell'ottica di formalizzare la~~ **relativa** ~~notifica quanto prima~~ **in data 24 aprile 2025;**
- (ii) In data ~~29 novembre 2024~~ **24 aprile 2025**, l'Offerente ha proceduto **formalizzare la notifica** ~~ad avviare formalmente la necessaria fase di pre-notifica dinanzi~~ alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (*FSR*). ~~e a depositare la bozza di Form FS CO in data 13 dicembre 2024 e una seconda bozza in data 14 marzo 2025. Un costruttivo dialogo con la Commissione Europea è in corso nell'ottica di formalizzare la notifica quanto prima.~~
- (iii) in data 13 dicembre 2024, l'Offerente ha proceduto a comunicare l'Offerta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. 15 marzo 2012, n. 21 e successive modificazioni (*golden power*).
- (iv) In data 13 dicembre 2024, l'Offerente ha presentato la necessaria modulistica alla *Swiss Financial Market Supervisory Authority* (FINMA) in ordine alla acquisizione della partecipazione indiretta di controllo in Banca Aletti & C. (Suisse) S.A.

In questo contesto, pregiudicato quanto contenuto nel precedente sottoparagrafo A.1.5 (Condizione su Altre Autorizzazioni), si segnala che in data 18 aprile 2025 UniCredit ha ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il Decreto Golden Power, che prevede una serie di prescrizioni relative alla

prosecuzione dell'Offerta.

In data 4 giugno 2025, UniCredit ha ricevuto da parte della Commissione Europea la comunicazione di non avvio di un'istruttoria approfondita ai sensi dell'FSR. In data 19 giugno 2025, ha altresì ricevuto da parte della Commissione Europea la decisione di approvazione soggetta all'attuazione di misure correttive ai sensi dell'EUMR.

Le prescrizioni contenute nel Decreto Golden Power hanno natura e parametri diversi dagli impegni resi vincolanti dalla Commissione Europea in data 19 giugno 2025 ai sensi dell'EUMR, i quali sono coerenti con i parametri normalmente applicati dalla Commissione Europea nella valutazione degli aspetti antitrust delle operazioni di M&A. In linea di principio, gli impegni antitrust non dovrebbero incidere sull'attuazione delle prescrizioni Golden Power, ma le summenzionate incertezze in merito all'ambito di applicazione e all'interpretazione delle prescrizioni Golden Power non consentono di giungere a una valutazione conclusiva in merito.

UniCredit prende atto del fatto che la Commissione Europea ha richiesto una serie di chiarimenti al Governo italiano in relazione al Decreto Golden Power e al suo fondamento giuridico (che potrebbe, tra l'altro, violare le libertà garantite dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e la competenza esclusiva della Commissione Europea ad esaminare le operazioni rientranti nell'ambito dell'EUMR). Di conseguenza, il nulla osta antitrust rilasciato dalla Commissione Europea fa espressamente salva qualsiasi valutazione del Decreto Golden Power ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'EUMR.

MODIFICHE AL PARAGRAFO “E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE” DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Nel paragrafo “E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE”, il sottoparagrafo E.1 (*Indicazione del Corrispettivo unitario e sua determinazione*) deve intendersi modificato come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

[omissis]

Il Corrispettivo verrà corrisposto alla Data di Pagamento, ossia il ~~4~~ **30** luglio 2025 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).

[omissis]

Nel paragrafo “E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE”, al termine del sottoparagrafo E.1 (*Indicazione del Corrispettivo unitario e sua determinazione*) deve intendersi aggiunto il seguente paragrafo:

Alla data del supplemento al Documento di Offerta, il rapporto di cambio applicabile all’Offerta è il Rapporto di Cambio ex Dividendo UniCredit ed ex Dividendo BPM, vale a dire il rapporto di n. 0,166 azioni ordinarie di UniCredit di nuova emissione per ogni azione di BPM portata in adesione all’Offerta.

Il valore monetario unitario di mercato del Corrispettivo per ciascuna azione di BPM antecedente la data del Supplemento al Documento di Offerta risulta pari a Euro 9,391 attribuito (a fini meramente illustrativi nel Supplemento al Documento di Offerta) a ciascuna azione dell’Emittente e corrispondente a: (x) il valore monetario unitario di mercato della azione UniCredit antecedente la data del Supplemento al Documento di Offerta (pari a Euro 56,574 attribuito, a fini meramente illustrativi nel supplemento al Documento di Offerta, a ciascuna Azione UniCredit e corrispondente al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie UniCredit dell’ultimo Giorno di Borsa Aperta antecedente la data del Supplemento al Documento di Offerta)¹ moltiplicato per (y) 0,166 (corrispondente al Rapporto di Cambio inteso nell’accezione di cui alla lettera c) della relativa definizione).

Nel paragrafo “E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE”, il sottoparagrafo E.6 (*Indicazione dei valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi dodici mesi, da parte dell’Offerente ed i soggetti che con lo stesso agiscono di concerto, operazioni di acquisto e vendita sulle azioni oggetto dell’Offerta, con indicazione del numero degli strumenti finanziari acquistati e venduti*) deve intendersi modificato come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

Indicazione dei valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi dodici mesi, da parte dell’Offerente ed i soggetti che con lo stesso agiscono di concerto, operazioni di acquisto e vendita sulle azioni oggetto dell’Offerta, con indicazione del numero degli strumenti finanziari acquistati e venduti

Negli ultimi dodici mesi, per tali intendendosi i dodici mesi anteriori alla Data del Documento di Offerta (ovverosia, 2 aprile 2025), l’Offerente, e, per quanto a conoscenza dell’Offerente, le persone che agiscono di concerto con l’Offerente, non hanno posto in essere operazioni di acquisto e/o vendita in proprio aventi a oggetto azioni dell’Emittente.

¹ Si segnala che i prezzi di borsa delle azioni ordinarie UniCredit possono variare rispetto al prezzo delle Azioni UniCredit utilizzato, a fini meramente illustrativi, per la determinazione del valore monetario unitario di mercato della azione UniCredit antecedente la data del Supplemento al Documento di Offerta e, quindi, del valore monetario unitario di mercato del Corrispettivo antecedente la data del Supplemento al Documento di Offerta.

In questo contesto si precisa che, nell'ambito dell'attività ordinaria di intermediazione svolta da UniCredit Bank GmbH, la società ha regolato:

- (a) in data 24 dicembre 2024, per effetto dell'esercizio di opzioni *call* stile Americano, scadenza 20 dicembre 2024, vendute prima del 25 novembre 2024, una operazione di consegna avente ad oggetto n. 860.000 azioni ordinarie di Banco BPM (ISIN IT0005218380), con prezzo unitario per azione pari a Euro 6,80;
- (b) in data 19 maggio 2025, per effetto dell'esercizio di opzioni *call* stile Americano, scadenza 19 dicembre 2025, vendute prima del 25 novembre 2024, una operazione di consegna avente a oggetto 470.000 azioni ordinarie di Banco BPM (ISIN IT0005218380), con prezzo unitario per azione pari a Euro 5,20;
- (c) in data 20 maggio 2025, per effetto dell'esercizio di opzioni *call* stile Americano, scadenza 18 dicembre 2026 e 17 dicembre 2027, vendute prima del 25 novembre 2024, le seguenti operazioni di consegna aventi a oggetto azioni ordinarie di Banco BPM (ISIN IT0005218380): (i) 500.000 azioni con prezzo unitario per azione pari a Euro 5,60; (ii) 800.000 azioni con prezzo unitario per azione pari a Euro 6,80; (iii) 1.250.000 azioni con prezzo unitario per azione pari a Euro 6,00; (iv) 689.619 azioni ordinarie di Banco BPM (ISIN IT0005218380), con prezzo unitario per azione pari a Euro 6,00.

MODIFICHE AL PARAGRAFO “F. MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALLA OFFERTA, DATE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DEI TITOLI OGGETTO DELL’OFFERTA” DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Nel paragrafo “F. MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALLA OFFERTA, DATE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DEI TITOLI OGGETTO DELL’OFFERTA”, il sottoparagrafo F.1.1 (*Periodo di Adesione*) deve intendersi modificato come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

F.1.1. Periodo di Adesione

Il Periodo di Adesione, concordato con Borsa Italiana, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, ~~avrà~~ **ha avuto** inizio alle 8:30 (ora italiana) del 28 aprile 2025 e ~~terminerà~~ **sarebbe dovuto terminare** alle 17:30 (ora italiana) del 23 giugno 2025 (estremi inclusi), salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile.

Il giorno 23 giugno 2025 ~~avrebbe dovuto rappresentare~~ **rappresenterà**, pertanto, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, la data di chiusura dell’Offerta.

In data 21 maggio 2025, la Consob, con delibera n. 23562, ha disposto, ai sensi dell’art. 102, comma 6, lettera b) del TUF, la sospensione del Periodo di Adesione che è ripreso in data 23 giugno 2025 e si concluderà in data 23 luglio 2025.

Il giorno 23 luglio 2025 rappresenterà, pertanto, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, la data di chiusura dell’Offerta.

L’Offerente comunicherà eventuali modifiche dell’Offerta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Si precisa che l’Offerta, essendo promossa da un soggetto diverso da quelli indicati nell’art. 39-bis, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti, non sarà soggetta alla riapertura dei termini dell’offerta prevista dall’art. 40-bis del Regolamento Emittenti.

Nel paragrafo “F. MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALLA OFFERTA, DATE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DEI TITOLI OGGETTO DELL’OFFERTA”, il sottoparagrafo F.5 (*Data di pagamento del Corrispettivo*) deve intendersi modificato come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

F.5 Data di pagamento del Corrispettivo

In caso di avveramento delle Condizioni di Efficacia (ovvero di rinuncia, in tutto o in parte, a tutte o ad alcune delle stesse da parte dell’Offerente) e, quindi, di perfezionamento dell’Offerta, il pagamento del Corrispettivo ai titolari delle Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione all’Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni Oggetto dell’Offerta all’Offerente, **sarebbe dovuto avvenire** ~~avverrà~~ il sesto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, pertanto, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, il 1 luglio 2025 (~~vale a dire alla Data di Pagamento~~).

In data 21 maggio 2025, la Consob, con delibera n. 23562, ha disposto, ai sensi dell’art. 102, comma 6, lettera b) del TUF, la sospensione del Periodo di Adesione, che è ripreso in data 23 giugno 2025 e si concluderà in data 23 luglio 2025. Pertanto, in forza di tale sospensione la Data di Pagamento è il 30 luglio 2025.

Alla Data di Pagamento, gli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni trasferiranno le Azioni Oggetto dell’Offerta complessivamente apportate all’Offerta su un conto deposito titoli

intestato all'Offerente.

Non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento.

Nel paragrafo "F. MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALLA OFFERTA, DATE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DEI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA", il sottoparagrafo F.6 (*Modalità di pagamento del Corrispettivo*) deve intendersi modificato come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

[omissis]

(ii) negli altri casi: corrispettivo determinato da CONSOB, oppure, in alternativa, Corrispettivo Integrale in Contanti su richiesta dei titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta determinato da CONSOB. Gli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni – in nome e per conto degli Aderenti e sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Intermediari Depositari per il tramite degli Intermediari Incaricati – provvederanno all'aggregazione delle Parti Frazionarie delle Azioni UniCredit e alla successiva cessione su Euronext Milan del numero intero di Azioni UniCredit derivante da tale aggregazione. I proventi in denaro di tali cessioni saranno trasferiti a ciascun Intermediario Incaricato che procederà, anche tramite gli Intermediari Depositari, quindi, all'accredito ai relativi Aderenti in proporzione alle rispettive Parti Frazionarie (tale importo in contanti corrispondente alla Parte Frazionaria, l'"Importo in Contanti della Parte Frazionaria"). Pertanto, le somme risultanti dalle suddette cessioni – che saranno riconosciute agli Aderenti a titolo di Importo in Contanti della Parte Frazionaria – saranno pari alla media dei prezzi di cessione del numero intero di Azioni UniCredit derivante dall'aggregazione e verranno versate agli Aderenti come segue: entro 10 Giorni di Borsa Aperta dalla Data di Pagamento (ovvero, entro il ~~15 luglio~~ **13 agosto** 2025, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile), gli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni accrediteranno l'importo della vendita agli Intermediari Depositari, per il tramite degli Intermediari Incaricati, ripartendolo in maniera tale da far pervenire a ciascun Intermediario Depositario una cifra pari al totale dell'Importo in Contanti della Parte Frazionaria dovuto agli Aderenti che hanno portato in adesione all'Offerta le proprie Azioni Oggetto dell'Offerta attraverso tale Intermediario Depositario. Gli Intermediari Depositari dovranno, a loro volta, distribuire e accreditare i proventi agli Aderenti partecipanti, secondo le procedure indicate nella Scheda di Adesione.

[omissis]